

MANDATO
PRODUTTORE FONOGRAFICO

Spett.le

Luogo e Data

A.F.I. – Associazione Fonografici Italiani

Via Vittor Pisani, 6 - 20124 Milano

[di seguito, "A.F.I."]

Il/La sottoscritto/a:

[da compilare in stampatello]

Nome: _____ Cognome: _____

Luogo e Stato di nascita: _____

Data di nascita: _____ Cittadinanza: _____

Indirizzo Residenza: _____

Codice Fiscale: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Recapito telefonico: _____

E-Mail: _____ PEC: _____

Legale rappresentante di:

Ragione/denominazione sociale: _____

Forma giuridica: Ditta Società Associazione Altro: _____

Indirizzo Sede Legale: _____

Indirizzo Sede Operativa (se diverso dalla Sede Legale) _____

Codice Fiscale: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P.IVA.: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Recapito telefonico _____ E-mail: _____

PEC _____ Codice Destinatario Fatturazione Elettronica o PEC _____

Elenco Marchi di proprietà o gestiti _____

[di seguito, "Mandante"]

conferisce ad A.F.I., con il presente atto, il mandato [di seguito "Mandato"] di gestire i propri diritti fonografici alle seguenti condizioni:

premesse che

1. Il Mandante è titolare dei diritti di utilizzazione economica dei Supporti che costituiscono il proprio Repertorio, come di seguito definiti;
2. A.F.I. è un Organismo di Gestione Collettiva – quale previsto dal D.Lgs. 35/2017 – che ha per oggetto la gestione collettiva, in Italia e all'estero, di alcuni diritti di utilizzazione economica spettanti ai Produttori Fonografici;
3. Il Mandante dichiara di aver preso visione di Statuto, Regolamento, Codice Etico e gli altri regolamenti interni di A.F.I. e di accettarne integralmente ed espressamente i contenuti;
4. Il Mandante intende conferire ad A.F.I. un Mandato – senza poteri di rappresentanza – per lo svolgimento delle attività di cui al seguente Art. 2 alle condizioni e nei limiti di cui in seguito.

MANDATO PRODUTTORE FONOGRAFICO

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale di questo Mandato, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Valore delle premesse. Definizioni

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Mandato e vengono qui confermate con efficacia di patti.

1.2. In aggiunta a termini ed espressioni definiti altrove nel testo del Mandato, i seguenti termini avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi.

“**AIE**” si intendono gli artisti interpreti e/o esecutori primari e comprimari dei Supporti come definiti dall’Art. 82 L.D.A.

“**Contratti**” si intendono accordi e contratti che A.F.I. stipula con terzi in esecuzione del Mandato per la gestione dei Diritti Gestiti.

“**Corrispettivo**” si intende il corrispettivo dovuto dal Mandante a favore di A.F.I. come determinato e approvato dagli organi associativi di A.F.I. ed evidenziato nell’ordinanza di ripartizione pubblicata sul sito di A.F.I. (www.afi.it).

“**D.Lgs. 35/2017**” indica il decreto legislativo 15 marzo 2017 nr. 35 e sue successive integrazioni e modificazioni avente ad oggetto l’*“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”*.

“**Diritti Gestiti**” si intendono i diritti di cui all’Art. 3 Statuto, specificatamente elencati all’Art. 3 che segue, affidati dal Mandante in gestione ad A.F.I., salve le eventuali limitazioni di cui agli Artt. 2.1. e 4 che seguono.

“**Fonogramma**” si intende la fissazione originale di una composizione o di un’opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci provenienti da una interpretazione o esecuzioni di altri suoni o di rappresentazioni di suoni, come meglio definita nel Regolamento.

“**L.D.A.**” indica la legge 22 aprile 1941, nr. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

“**Playback**” si intende il supporto materiale incorporante un Fonogramma (inedito o già pubblicato) di proprietà del Mandante, in qualunque formato (analogico e/o digitale), non disponibile sul mercato ma reperibile soltanto presso il Mandante titolare dei relativi diritti, contenente la registrazione originale o rielaborata di tale Fonogramma (con soltanto la base strumentale o comprensiva anche dell’interpretazione vocale dell’artista), da utilizzare per accompagnare e migliorare l’interpretazione canora di un AIE all’interno di spettacoli, anche televisivi, in sostituzione, in tutto o in parte, dell’interpretazione dell’AIE e/o dell’accompagnamento musicale.

“**Produttori Fonografici**” si intendono i soggetti di cui all’Art. 78 L.D.A. nonché i loro aventi causa a qualsiasi titolo.

“**Proventi dei Diritti Gestiti**” si intende l’ammontare dei compensi riscossi da A.F.I. per conto del Mandante per la gestione dei Diritti Gestiti.

“**Regolamento**” si intende il Regolamento Generale – adottato da A.F.I. ai sensi dello Statuto – riguardante il conferimento dei mandati e la ripartizione dei diritti nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni.

“**Repertorio**” si intende l’insieme dei Supporti di titolarità del Mandante per il quale viene conferito Mandato ad A.F.I., salve le eventuali limitazioni di cui agli Artt. 2.1. e 4 che seguono.

“**Supporti**” si intendono, complessivamente, i Fonogrammi, Videogrammi e i Playback di titolarità del Mandante.

“**Statuto**” indica lo Statuto di A.F.I.

“**Utilizzatori**” si intendono i soggetti che effettuano le utilizzazioni.

“**Territorio**” si intende il Mondo intero, salve le eventuali limitazioni di cui agli Artt. 2.1. e 4 che seguono.

“**Videogramma**” indica la fissazione originale di un’opera audiovisiva o di una sequenza di immagini in movimento (quali, in via esemplificativa: video musicali, videoclip ed altri supporti ad essi assimilabili) sincronizzate con uno o più Fonogrammi, di norma posta in commercio o messa a disposizione del pubblico e considerata nella sua specifica individualità, e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto ai Fonogrammi in essa contenuti.

Art. 2 – Oggetto

2.1. Il Mandato si intende conferito per l’intero Repertorio, per tutti i Diritti Gestiti e per il Territorio, fatte salve le eventuali limitazioni espressamente indicate dal Mandante contestualmente alla sottoscrizione del Mandato o successivamente comunicate ad A.F.I. secondo le modalità di cui al successivo Art. 4.

2.2. Con riferimento a quanto previsto all’Art. 2.1., il Mandante conferisce ad A.F.I. il Mandato senza poteri di rappresentanza per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a)** stipulare in Italia e all’estero, negoziando termini e condizioni, anche economiche, Contratti con gli Utilizzatori dei Supporti;
- b)** stipulare in Italia e all’estero, negoziando termini e condizioni, anche economiche, Contratti – unilaterali o bilaterali o di carattere generale – con le imprese, società ed enti in genere preposti, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva, alla riscossione dei compensi relativi a tali utilizzazioni;

MANDATO PRODUTTORE FONOGRAFICO

- c) riscuotere i Proventi dei Diritti Gestiti spettanti al Mandante in relazione alle utilizzazioni dei Supporti;
- d) allocare e ripartire al Mandante i Proventi dei Diritti Gestiti, in conformità a quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento;
- e) realizzare e svolgere – anche stipulando Contratti – tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari, strumentali od utili per l'esecuzione di questo Mandato;
- f) amministrare anche diritti analoghi e/o complementari e/o di natura affine ai Diritti Gestiti che dovessero venire ad esistenza in capo al Mandante, ancorché derivanti da future previsioni normative e/o disposizioni legislative;
- g) svolgere azioni stragiudiziali e giudiziali, sia in sede civile che penale, volte a reprimere la contraffazione, la pirateria e l'evasione dell'equo compenso previsto dalla L.D.A., anche sotto l'aspetto della sleale concorrenza e/o in generale degli atti illeciti, e per l'effetto richiedere, negoziare ed incassare anche il relativo risarcimento dei danni;
- h) adire l'Autorità Giudiziaria relativamente alle attività di cui al presente Art. 2.2., esercitando le necessarie azioni, anche in via transattiva, incassandone i relativi compensi e, in generale, assumere qualsiasi iniziativa, anche in sede giudiziale, necessaria od opportuna per l'esecuzione del Mandato, la tutela di Repertorio e Diritti Gestiti, nonché per la repressione di ogni forma di illecita utilizzazione del Repertorio.

Art. 3 – Diritti Gestiti

Fatte salve le limitazioni di cui agli Artt. 2.1. e 4, il Mandato è conferito per i seguenti Diritti:

- a) il diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei Fonogrammi e dei Videogrammi di cui all'Art. 71-septies L.D.A.;
- b) il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico del Repertorio in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente di cui all'Art.72, lett. d) L.D.A., nonché il diritto di autorizzare la riproduzione del Repertorio di cui all'Art. 72, lett. a) L.D.A., se ciò sia funzionale/necessario per la gestione dei Diritti Gestiti;
- c) il diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro del Repertorio a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione del Repertorio di cui all'Art.73 L.D.A.;
- d) il diritto ad un equo compenso quando l'utilizzazione del Repertorio ai sensi della lettera c) che precede è effettuata a scopo non di lucro di cui all'Art. 73-bis L.D.A.;
- e) il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo del Repertorio di cui all'Art. 180-bis L.D.A.;
- f) i diritti di utilizzazione economica dei Supporti;
- g) i diritti analoghi e/o complementari e/o affini spettanti al Mandante, in base alle norme di legge attuali o future del paese di provenienza o in base a convenzioni internazionali.

Art. 4 – Limitazioni del Mandato

4.1. Il Mandante ha facoltà di modificare in qualsiasi momento il Mandato conferito con riguardo a Repertorio e/o Diritti Gestiti e/o Territorio.

4.2. Le modifiche dovranno essere comunicate dal Mandante ad A.F.I. a mezzo di raccomandata A/R o tramite PEC (afisegreteria@legalmail.it).

4.3. Le modifiche di cui al comma che precede, purché pervenute ad A.F.I. entro il 30 giugno di ciascun anno solare, avranno effetto a partire dal 31 dicembre immediatamente successivo alla ricezione della comunicazione di cui all'Art. 4.2.

Art. 5 – Diritti ed Obblighi del Mandante

5.1. Il Mandante ha diritto di ricevere da A.F.I.:

- a) i rendiconti dei Proventi dei Diritti Gestiti di propria spettanza ai sensi del presente Mandato e con la periodicità e le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento;
- b) il pagamento dei Proventi dei Diritti Gestiti di cui alla precedente lettera a) ai sensi degli Artt. 14-19 del D.Lgs. 35/2017, nonché dello Statuto e del Regolamento;
- c) le informazioni essenziali relative ai Contratti conclusi in esecuzione di questo Mandato che sono pubblicate sul sito di A.F.I. (www.afi.it).

5.2. Il Mandante si obbliga a:

- a) consegnare ad A.F.I.:
 - i) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 attestante:

MANDATO PRODUTTORE FONOGRAFICO

- la qualifica di Produttore Fonografico;
 - la titolarità di uno o più dei Diritti Gestiti;
 - la mancanza di condanna definitiva relativa ad uno o più dei reati di cui agli Artt. 171 e ss. della L.D.A. o comunque per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
 - ii) copia di un documento d'identità nonché copia della tessera di codice fiscale (o documento equipollente) della persona fisica se il Mandante è persona fisica o del legale rappresentante se il Mandante è persona giuridica;
 - iii) copia della visura camerale storica aggiornata (o documento equipollente, quale il certificato di apertura della partita IVA).
- b)** fornire ad A.F.I., in adeguato formato elettronico (compatibile con i sistemi informatici di A.F.I.) e mediante l'apposita piattaforma messa a disposizione da A.F.I. sul proprio sito (www.afi.it) con apposita Area Riservata, correlativa password personalizzata riservata al Mandante, ogni informazione in suo possesso relativa al Repertorio, precisando per ciascun Supporto le prestazioni artistiche degli AIE ivi contenute;
- c)** fornire ad A.F.I. tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del Mandato, secondo quanto previsto nel Regolamento;
- d)** fornire ad A.F.I. l'aggiornamento di tutti i dati comunicati in esecuzione del Mandato con tempestività e regolarità;
- e)** pagare ad A.F.I. il Corrispettivo di cui al successivo Art. 8;
- f)** non cedere a terzi i crediti maturati in esecuzione di questo Mandato, senza il preventivo consenso scritto di A.F.I.

Art. 6 – Durata del Mandato. Revoca del Mandato. Rinuncia al Mandato da parte di A.F.I.

6.1. Il Mandato deve intendersi efficace dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre dell'anno nel quale è formalmente esercitata la revoca del Mandato ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto e dell'Art. 6.2. che segue, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6.5.

6.2. Il Mandante ha diritto di revocare il Mandato in qualunque momento ai sensi dell'Art. 13 Statuto. La revoca deve essere comunicata per iscritto tramite raccomandata A/R e/o PEC (afisegreteria@legalmail.it) con preavviso di 6 (sei) mesi.

6.3. Fermo il rispetto del termine di cui all'Art. 6.2., la revoca del Mandato prende effetto a partire dal 31 dicembre immediatamente successivo alla comunicazione della revoca stessa.

6.4. A.F.I. ha il diritto di rinunciare al Mandato in presenza di giusta causa imputabile al Mandante, sussistente, a titolo esemplificativo, nel caso:

- a)** di inadempimento da parte del Mandante all'obbligo di pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute ad A.F.I., ivi compreso il Corrispettivo di cui all'Art. 8;
- b)** di inadempimento da parte del Mandante di una o più delle obbligazioni di cui all'Art. 5.2. lett. a), b), c), d), e), f);
- c)** di condanna del Mandante (e/o del suo legale rappresentante pro tempore), con sentenza definitiva, anche in caso di applicazione della pena su richiesta ex Artt. 411 e seg. cod. proc. penale (o analogo istituto), per uno o più reati di cui agli Artt. 171 e seg. L.D.A. o per un delitto consistente nella violazione delle norme di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

6.5. La rinuncia di cui al precedente Art. 6.4. deve avvenire per iscritto tramite raccomandata A/R e/o PEC e ha efficacia immediata.

Art. 7 – Effetti della cessazione di efficacia del Mandato. Regime dei Contratti. Liquidazione e saldi

7.1. In tutti i casi di cessazione di efficacia del Mandato per revoca da parte del Mandante e/o per rinuncia da parte di A.F.I. i Contratti conclusi da A.F.I. con terzi prima dell'estinzione del Mandato cessano di avere efficacia nei confronti del Mandante nel momento in cui la revoca e/o la rinuncia producono effetti ai sensi dell'Art. 6.

7.2. I Proventi dei Diritti Gestiti maturati durante il periodo di efficacia del Mandato, ma incassati da A.F.I. successivamente alla revoca e/o alla rinuncia, verranno ripartiti al Mandante periodicamente secondo quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento, fermo l'obbligo del Mandante di pagare ad A.F.I. il Corrispettivo sino alla liquidazione totale di tali Proventi dei Diritti Gestiti.

Art. 8 – Corrispettivo

8.1. Per il servizio reso da A.F.I. in esecuzione del Mandato, il Mandante si obbliga a corrispondere ad A.F.I. il Corrispettivo come determinato e approvato annualmente dagli organi associativi di A.F.I. ed evidenziato nell'ordinanza di ripartizione pubblicata sul sito di A.F.I. (www.afi.it).

8.2. Il Corrispettivo dovrà essere pagato dal Mandante ad A.F.I., maggiorato di IVA se applicabile, con cadenza trimestrale entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione di ciascun trimestre solare e potrà essere compensato da A.F.I. – sino alla concorrenza – con i crediti del Mandante di cui all'Art. 5.1., lett. b) che precede.

**MANDATO
PRODUTTORE FONOGRAFICO**

Art. 9 – Cessione del Mandato

Il Mandante, inoltre, manifesta esplicitamente fin d'ora ampio consenso a che A.F.I. possa cedere il Mandato, a tutte le medesime condizioni qui previste, ad AFI Servizi S.r.l. unipersonale, società interamente partecipata da A.F.I.. La cessione del Mandato ad AFI Servizi S.r.l. unipersonale dovrà essere comunicata tramite raccomandata A/R e/o PEC da A.F.I. al Mandante e produrrà automaticamente i suoi effetti in capo al Mandante dalla data di ricezione da parte del Mandante di detta comunicazione.

Art. 10 – Elezione di domicilio del Mandante. Modifiche. Legge applicabile. Foro competente

10.1. Il Mandante elegge il proprio domicilio, ai fini tutti del Mandato, nel luogo indicato in epigrafe, ove A.F.I. potrà inviare ogni liquidazione o comunicazione ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali. Il Mandante dovrà comunicare ad A.F.I., mediante raccomandata A/R e/o PEC, eventuali variazioni di domicilio; in difetto di tali comunicazioni, A.F.I. continuerà a far riferimento, agli effetti del Mandato, al recapito di cui all'epigrafe, ad altro comunque conosciuto, ovvero, in via sussidiaria ed alternativa, alla Casa Comunale del recapito del Mandante di cui all'epigrafe.

10.2. Qualsiasi modifica o integrazione di questo Mandato dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta sia dal Mandante sia da A.F.I..

10.3. Questo Mandato è regolato dalla legge italiana.

10.4. Ferme le procedure di reclamo e di conciliazione di cui al Regolamento, per ogni controversia derivante dal Mandato, comprese quelle relative alla interpretazione e/o validità e/o efficacia del presente Mandato, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

I dati personali che A.F.I. ed il Mandante raccoglieranno in occasione del Mandato verranno trattati e conservati da ciascuna di esse, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Regolamento UE 679/2016. I dati potranno essere comunicati agli enti cui gli stessi vanno trasmessi in forza di obbligo di legge e alle società/enti/soggetti direttamente e/o indirettamente controllati dalle parti o ai loro aventi causa. Inoltre, i dati potranno essere trasferiti anche all'estero, esclusivamente in adempimento a obblighi di legge o regolamento e/o per il corretto adempimento ed esecuzione del Mandato, nel rispetto della normativa vigente. Il Mandante autorizza sin d'ora A.F.I. al trattamento dei propri dati per le finalità informative, amministrative e comunque necessarie per l'esecuzione di questo Mandato, ivi compresa la comunicazione di dati a terzi.

A.F.I. – Associazione Fonografici Italiani

Il Mandante

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano in via specifica le clausole di cui ai seguenti Articoli: 1.1. (Valore delle premesse); 2.1. - 2.2. (Oggetto del Mandato); 3 (Diritti Gestiti); 5.2. (Obblighi del Mandante); 6.2. - 6.3. - 6.4. - 6.5. (Revoca del Mandato. Rinunzia al Mandato); 7.1. - 7.2. (Effetti della cessazione di efficacia del Mandato. Regime dei Contratti. Liquidazione e saldi); 9 (Cessione del Mandato); 10.1. - 10.2. - 10.3. - 10.4. (Elezione di domicilio del Mandante. Modifiche. Legge applicabile. Procedure di reclamo e conciliazione. Foro competente.).

A.F.I. – Associazione Fonografici Italiani

Il Mandante